

***In data 9 maggio 2003, in Roma, presso la sede
della FRT***

tra

***la F.R.T., R.N.A con A.N.I.C.A. per quanto di
competenza***

e

***le Federazioni di SLC - CGIL,
FISTel - CISL,
UILCOM - UIL***

***alla presenza delle delegazioni dei lavoratori si
è stipulata la seguente ipotesi di accordo di
rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro del 9/7/1999 per le imprese radio
televisive private***

ARTICOLO

OSSERVATORIO NAZIONALE

L'Osservatorio Nazionale, anche al fine di realizzare concretamente gli obiettivi fissati nel CCNL e o principi di cui all'accordo interconfederale 23/7/93 in tema di relazioni industriali costituisce lo strumento per lo studio e la valutazione degli andamenti economico-produttivi del settore anche in rapporto agli scenari macro-economici generali, fatte salve le materie per le quali sussistano esigenze di riservatezza.

Fornisce inoltre il supporto tecnico alle parti per analizzare le varie opportunità in tema di occupazione, formazione e riqualificazione professionale, per interventi al fine di rendere concrete le azioni positive uomo-donna nel mondo del lavoro, nonché per formulare analisi e studi in materia di ambiente, igiene del lavoro e tutela della salute e sicurezza nei luoghi del lavoro.

L'Osservatorio è composto da 12 membri dei quali 6 designati dalle parti datoriali e 6 designati dalla SLC - CGIL, dalla FISTel- CISL e dalla UILSIC - UIL, eventualmente coadiuvati da esperti esterni.

I risultati degli studi e analisi effettuate al fine di favorire l'attuazione dei principi in tema di diritto di informazione, saranno forniti di norma ogni sei mesi a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente.

Pertanto l'Osservatorio Nazionale in particolare:

a) programma e organizza relazioni sul quadro economico, produttivo e bilancistico del comparto e le relative prospettive di sviluppo, nonché sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni al fine di fornire alle parti un eventuale supporto tecnico per la realizzazione degli incontri di cui all'articolo 6 a partire dalla nomina dei membri di cui al comma precedente

b) sulla base di un monitoraggio costante sugli andamenti economici generali e del settore in particolare, formula indicazioni utili alle parti per la verifica biennale dei trattamenti salariali nazionali di cui all'accordo interconfederale 23/7/93

c) elabora proposte ed iniziative concrete su problemi ed aspetti di particolare rilevanza e significato sulle quali attiva sezioni specifiche per l'esame congiunto e la formulazione di studi e proposte operative. Le sezioni, alle quali possono essere invitati esperti esterni saranno composte in modo paritetico da componenti dell'Osservatorio nominati di volta in volta dall'Osservatorio stesso che ne fisserà obiettivi e tempi di lavoro.

d) effettua annualmente un monitoraggio, sull'applicazione ed il rispetto delle norme suggerendo proposte ed interventi atti a favorire nel concreto le azioni positive e le parità uomo-donna nel settore.

Al fine della concreta applicazione del precedente punto c) vengono istituite **tre** sezioni specialistiche sul tema della formazione e riqualificazione professionale, sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e **sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.**

1) Sezione specialistica sulla formazione e riqualificazione professionale

Tale sezione dovrà:

- valutare in termini realistici i trend di modifica della struttura professionale del comparto anche in considerazione dell'impatto dell'innovazione tecnologica sull'organizzazione del lavoro e sui contenuti professionali delle diverse figure;
- elaborare piani di formazione e riqualificazione professionale, nonché definire percorsi formativi qualitativamente coerenti orientati anche ad una opera informativa rivolta ai lavoratori ed ai giovani in attesa di occupazione;
- elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- avviare iniziative concrete di formazione e riqualificazione professionale anche attraverso la istituzione di corsi specifici gestiti congiuntamente, per la introduzione di nuove figure professionali derivanti dall'innovazione tecnologica o da particolari esigenze derivanti dal mercato del lavoro del settore radiotelevisivo.

2) Sezione specialistica sulla sicurezza nei luoghi del lavoro

Tale sezione dovrà:

- elaborare una ricerca a livello tecnico giuridico sulle diverse disposizioni legislative esistenti in materia di prevenzione infortunistica e igiene nei luoghi del lavoro nonché quelle inerenti alle condizioni ambientali e sulla sicurezza anche al fine di seguire costantemente l'evolversi della legislazione in materia nonché per eventuali armonizzazioni delle norme approvate a livello comunitario;
- elaborare una indagine sui principali problemi derivanti dall'applicazione delle normative suddette sulla base della concreta esperienza maturata nelle aziende e tra i lavoratori anche al fine di redigere proposte innovative a livello attuativo e legislativo;
- avviare iniziative concrete per una diffusione periodica ed incisiva dei risultati dei predetti studi al fine di favorire la progressiva affermazione della cultura della prevenzione, nelle aziende e tra i lavoratori;
- svolgere funzioni consultive in caso di controversie in materia.

3) Sezione specialistica sul monitoraggio del mercato del lavoro e flessibilità.

Tale sezione dovrà monitorare annualmente:

- la situazione delle aziende del settore sulle assunzioni con CFL, con contratto di apprendistato, con contratto a tempo determinato, a part time e sull'utilizzo del lavoro temporaneo.

- la situazione relativa al ricorso all'utilizzo degli appalti da parte delle aziende del settore raccogliendo dati sulla quantità e le tipologie degli stessi ed elaborando una relazione annuale che verrà sottoposta all'esame delle parti stipulanti.

Inoltre, per dare completa applicazione al precedente punto d) viene istituita la quarta sezione specialistica:

4) Sezione specialistica sulle pari opportunità.

Tale sezione sarà costituita da 3 componenti per ciascuna delle parti stipulanti.

Al fine di dare concreta attuazione a questa complessa problematica la sezione dovrà:

monitorare il rispetto delle normative vigenti presso le aziende del settore.

preparare progetti di formazione per realizzare in concreto i principi sulle azioni positive di cui alla legge n. 125/91.

Infine alla luce della introduzione delle nuove tecnologie digitali in sostituzione di quelle analogiche previste dalle disposizioni dell'autorità di Governo le parti, anche in relazione alle iniziative nazionali o comunitarie per valutare gli effetti e le eventuali ricadute sulle imprese ed i lavoratori, concordano di istituire una nuova sezione specialistica

5) Sezione specialistica sulle nuove tecnologie:

Tale sezione sarà composta da sei membri per ciascuna delle parti stipulanti e dovrà:

- monitorare l'evoluzione normativa sull'introduzione in Italia delle nuove tecnologie digitali nel settore radiofonico e televisivo effettuando studi sulle implicazioni tecnico – organizzative derivanti dal nuovo sistema che, per quanto attiene il settore televisivo, si dovrebbe attuare entro il 2006;

- predisporre proposte da sottoporre eventualmente anche alle istituzioni nel caso in cui le imprese coinvolte nel loro insieme o nei singoli settori non siano nelle condizioni di affrontare entro la data di cui al paragrafo precedente questo cambiamento;

- valutare nel corso di validità del presente contratto eventuali nuove figure tecnico – professionali necessarie per l'adozione delle nuove tecnologie; a tal fine potranno essere effettuati progetti anche per la riqualificazione del personale attualmente in servizio o per la formazione mirata delle risorse umane che dovessero essere inserite nelle imprese per far fronte al nuovo sistema.

L'Osservatorio ogni semestre dovrà fare il punto dei risultati degli studi di monitoraggio nonché delle proposte operative, suggerite dalle varie Sezioni.

La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e gli strumenti di cui all'accordo del 28.06.90 che le parti si impegnano a rivedere.

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Settore televisivo

OPERATORE DI RIPRESA 5° LIVELLO

Fa parte di strutture che operano con concessione nazionale o titolo equipollente. Con ottima esperienza nella ripresa televisiva e con elementi di illuminazione e fotografia. Opera in studio anche con funzione di tecnico delle luci e utilizza mezzi speciali di ripresa (dolly, steadycam, snorckel, etc.)

Opera in esterna prevalentemente in singolo. Ha capacità di programmazione e gestione autonoma delle attività inerenti la mansione.

MONTATORE RVM 4° LIVELLO

Con ottima conoscenza delle apparecchiature analogiche e digitali, svolge attività di contribuzione e di montaggio complesso di audiovisivi garantendo standard tecnici prefissati.

*Si inserisce al 5° livello nel profilo descritto a pag. 41 del tecnico in grado di eseguire produzioni complesse al 5° cpv la specifica **“/postproduttore”***

*Si inserisce al 6° livello nel profilo descritto a pag. 42 del tecnico di produzione altamente specializzato al 3° cpv la specifica **“/postproduttore”***

OPERATORE DI EMISSIONE – 6° LIVELLO

Fa parte di strutture che operano con concessione nazionale o titolo equipollente e opera su impianti che trasmettono più di due reti nazionali. Con significativa esperienza ed ottima conoscenza tecnico-operativa di tutte le apparecchiature utilizzate, in completa autonomia, garantendo gli standard di qualità audio e video del segnale, gestisce le diverse attività del reparto quali l'emissione di più segnali video anche ad accesso condizionato, il caricamento e il controllo di tutti i materiali sui sistemi automatici (video server), gli inserimenti degli inserti pubblicitari, delle grafiche, dei trasferimenti di servizio e di contribuzione nonché del monitoraggio della qualità dei segnali in R.F.

Si inserisce al 7° livello nel profilo descritto a pag. 43 del tecnico di produzione altamente specializzato al 3° cpv le specifiche “/editor/videodesigner”

OPERATORE R.F. – 2° LIVELLO

Opera con sufficiente conoscenza di procedure tecniche, consente la trasmissione e la ricezione di segnali in radiofrequenza provenienti da telecamere in studio o in esterna.

OPERATORE R.F. – 3° LIVELLO

Oltre a quanto espresso al 2° livello, attua all’occorrenza le procedure tecniche di regolazione degli apparati garantendo la qualità dei segnali negli standard prefissati.

ADDETTO ASSISTENZA TELEFONICA ALLA CLIENTELA – 2° LIVELLO

Che, in possesso di conoscenze di base, cura l’assistenza telefonica alla clientela applicando le procedure di gestione previste ed espletando le attività operative correlate.

ADDETTO CALL CENTER – 3° LIVELLO

Che, in possesso di conoscenze ed esperienze specifiche nell’ambito delle procedure di gestione della clientela, con provenienza dal 2° livello (18 mesi) e previa verifica professionale, cura l’assistenza telefonica ai clienti, svolgendo le attività ausiliarie connesse.

ADDETTO CUSTOMER SERVICE – 4° LIVELLO

Che, in possesso di conoscenze ed esperienze approfondite nell’ambito delle procedure di gestione della clientela con comprovata esperienza, cura le relazioni con i clienti, applicando le procedure in materia.

Invariate tutte le altre declaratorie e profili

Minimi tabellari ed aumenti salariali

Settore radiofonico

1) Le retribuzioni mensili verranno incrementate a decorrere dal 1° giugno 2003 dei seguenti valori:

	111,00
6°	
5°	100,00
4°	82,00
3°	70,00
2°	59,00
1°	49,00

2) I minimi contrattuali tabellari mensili comprensivi degli aumenti di cui sopra risulteranno i seguenti:

livello		parametri
6°	778,00	225
5°	698,00	202
4°	574,00	166
3°	490,00	141,9
2°	414,00	119,7
1°	346,00	100

Minimi tabellari ed aumenti salariali

Settore televisivo

1) Le retribuzioni mensili verranno incrementate a decorrere dal 1° giugno 2003 dei seguenti valori:

9°	135,00
8°	123,00
7°	114,00
6°	109,00
5°	100,00
4°	84,00
3°	70,00
2°	62,00
1°	53,00

2) I minimi contrattuali tabellari mensili comprensivi degli aumenti di cui sopra risulteranno i seguenti:

livello		parametri
9°	1.151,00	253
8°	1.055,00	232
7°	973,00	214
6°	928,00	204
5°	855,00	188
4°	719,00	158
3°	600,00	132
2°	528,00	116
1°	455,00	100

UNA TANTUM

SETTORE TELEVISIVO

Anche in assorbimento e sostituzione di quanto previsto dal Protocollo 23/07/1993 in tema di carenza contrattuale, a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano una anzianità effettiva in servizio dall'1.1.2002 verrà erogato un importo una tantum secondo la seguente articolazione:

	LUGLIO 2003	MARZO 2004
9°	323,00	484,00
8°	296,00	444,00
7°	273,00	410,00
6°	260,00	391,00
5°	240,00	360,00
4°	202,00	303,00
3°	169,00	253,00
2°	148,00	222,00
1°	128,00	191,00

Per i lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto, occupati a part-time o a tempo determinato gli importi una tantum sopra indicati saranno riproporzionati all'effettiva durata della prestazione nel periodo dall'1.1.2002 al 30.04.2003.

Gli importi "UNA TANTUM" di cui sopra per la loro natura non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ne' del trattamento di fine rapporto.

UNA TANTUM

SETTORE RADIOFONICO

Anche in assorbimento e sostituzione di quanto previsto dal Protocollo 23/07/1993 in tema di carenza contrattuale, a tutti i lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo che abbiano una anzianità effettiva in servizio dall'1.1.2002 verrà erogato un importo una tantum secondo la seguente articolazione:

	LUGLIO 2003	MARZO 2004
6°	266,00	400,00
5°	239,00	359,00
4°	197,00	295,00
3°	168,00	252,00
2°	142,00	213,00
1°	118,00	178,00

Per i lavoratori in forza alla data di stipulazione del presente contratto, occupati a part-time o a tempo determinato gli importi una tantum sopra indicati saranno riproporzionati all'effettiva durata della prestazione nel periodo dall'1.1.2002 al 30.04.2003.

Gli importi "UNA TANTUM" di cui sopra per la loro natura non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale ne' del trattamento di fine rapporto.

ARTICOLO ----

Previdenza Complementare

Le parti, in adempimento agli impegni assunti con i precedenti ccnl di categoria, concordano quanto segue:

- ?? Per rendere operativo l'impegno contrattuale, le aziende radiotelesive aderiranno a Fondi pensione complementare sulla base delle norme di cui alla legge 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni.
- ?? Fondi di riferimento saranno quelli già operanti sia nel settore – Mediafond – sia in altri settori, purchè una delle parti firmatarie la fonte istitutiva di detti fondi, sia firmataria anche del presente accordo e cioè il Fondo pensione complementare “Biblos” e il Fondo pensione complementare “Telemaco”.
- ?? Per definire le modalità tecniche di adesione a uno dei suddetti Fondi, le suddette aziende radiotelesive unitamente alle OO.SS. firmatarie del presente accordo prenderanno contatti con detti organismi per giungere a susseguenti intese.
- ?? Le parti ribadiscono che il contributo di adesione alla previdenza complementare da parte delle aziende in discorso sarà pari allo 0,50% della retribuzione presa a calcolo del TFR ai sensi dell'articolo 67 del CCNL 9/7/1999.
Un contributo di pari importo sarà versato da parte del lavoratore aderente a cui si aggiungerà una quota del TFR maturato nell'anno pari al 2% della retribuzione utile alla determinazione dello stesso per i lavoratori assunti per la prima volta in azienda prima del 28/04/1993 o del 100% del TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti per la prima volta dopo il 28/04/1993.

Le presenti intese avranno validità fino a quando l'attuale normativa sulla previdenza complementare non verrà modificata.

Nell'ipotesi in cui ciò dovesse verificarsi le parti si rincontreranno per valutare congiuntamente le relative forme di adeguamento.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti concordano che per quanto riguarda gli aumenti salariali relativi al secondo biennio di validità del presente contratto – 2004/2005 – opereranno con riferimento ai criteri di cui all'accordo interconfederale del 23/7/93.

La dinamica degli effetti economici sarà coerente con i tassi di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.

Le parti a tal fine si impegnano ad incontrarsi entro marzo 2004 per definire le modalità di detti aumenti salariali.

In tale occasione sarà anche definita la quota di differenza tra l'inflazione 2003 calcolata nel presente accordo (+ 2,2 %) e quella reale quale risulterà dai dati ISTAT riferiti al dicembre 2003 e comunicati nel gennaio 2004.